

Servizio sport

sport@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3422 fax + 39 040 377 4003 I - 34132 Trieste, via Milano19

Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 6 commi 87-90 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023). Anno 2023, emanato con DGR 453/2023. Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo e dell'elenco degli interventi inammissibili

Il Direttore Centrale

Premesso:

- che con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2023 la Giunta regionale ha approvato in applicazione dell'articolo 6, comma 88 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023) il "Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 6 commi 87-90 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023). Anno 2023;
- che la struttura competente alla concessione dei finanziamenti di cui trattasi è il Servizio sport, che vi provvede mediante la posizione organizzativa denominata "Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l'impiantistica sportiva", al titolare della quale è stata delegata con decreto n. 3890/CULT dd. 28.12.2020 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei pertinenti capitoli di spesa;
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio sport n. 20 domande con le rispettive previsioni di intervento;
- che con nota n. prot. 273591/GRFVG dd. 10 maggio 2023, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, il titolare della citata posizione organizzativa ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento valutativo per l'assegnazione dei contributi previsti dal Bando medesimo;
- che sono state svolte le attività istruttorie preliminari dirette ad accertare l'ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi degli interventi presentati;
- che nel corso delle suddette attività:
 - a) a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati dall'ufficio procedente ai sensi dell'articolo 11 del Bando è stato espletato l'adempimento previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 nei confronti di **6** soggetti richiedenti, in esito al quale:
 - delle 2 associazioni, relativamente alle rispettive domande presentate, sono risultate carenti di requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b) del Bando, nello specifico l'impianto oggetto della domanda è di proprietà pubblica, non hanno riscontrato alla comunicazione di cui all'art. 10 bis, L. 241/90;
 - delle 4 associazioni relativamente alle rispettive domande presentate, carenti di requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b), nello specifico al momento della presentazione della domanda non risultava il possesso del documento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del Bando, 3 hanno riscontrato alla nota di diniego allegando la documentazione sufficiente a superare il

motivo ostativo rilevato inizialmente, mentre 1 non ha riscontrato la nota di preavviso di diniego;

 a fronte di situazioni di domande incomplete o rispetto alle quali vi era necessità di approfondimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Bando, sono state inoltrate n. 4 richieste di integrazioni, tutte riscontrate entro i termini fissati nelle medesime note:

Premesso altresì che:

- con decreto del Direttore Centrale sostituto n. 28088/GRFVG dd. 15/06/2023 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato Bando, a nominare la Commissione prevista per la valutazione degli interventi risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria preliminare:
- la Commissione suddetta, resa edotta dei casi di inammissibilità accertati nella fase istruttoria preliminare in conformità con il disposto del citato articolo 10 bis della legge 241/1990, ha proceduto all'esame degli interventi ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione fissati dall'articolo 15 e dall'Allegato A) del Bando;
- la Commissione valutatrice si è riunita in un'unica sessione nella giornata di giovedì 22 giugno 2023, come da verbali conservati in atti;
- ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alla domanda di contributo trasmessa dalla ASD Nuova Soncini Calcio, con nota PEC prot. 370805 GRFVG dd. 26/06/2023 l'Ufficio procedente ha richiesto delle specifiche con riferimento all'intervento sulla sede sociale e, a seguito di riscontro con nota dd. 30/06/2023 assunta a protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2023-0382876-A, si è provveduto alla conseguente rideterminazione della spesa ammissibile complessiva riferita alla medesima domanda;

Considerato che:

- l'articolo 3 del Bando prevede che la dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del Bando medesimo sono state stanziate risorse per un importo di euro 2.500.000,00;
- dagli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione, come dal verbale della riunione del 22 giugno 2023, dei 17 interventi valutati, alla data di adozione del presente provvedimento, tenuto conto dello stanziamento di cui al paragrafo precedente:
 - n. 6 interventi sono finanziabili a intera copertura della spesa ammessa (come definita dall'articolo 6, comma 1, del Bando);
 - n. 11 interventi non sono finanziabili per esaurimento di risorse;
 - si riscontra un avanzo di euro 249.336,52 somma non assegnabile ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del bando in quanto l'importo non risulta sufficiente a coprire almeno il 90% della spesa ammessa relativamente all'intervento collocato al n. 7 della graduatoria.
- l'articolo 16, comma 1, del Bando prevede che, a conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web della Regione, vengano approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
- l'articolo 16 comma 2 del Bando dispone che:
 - la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento:
 - decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato;
 - in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria;

- l'articolo 16 comma 3 del Bando dispone altresì che la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2024 e che anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso;
- l'articolo 7 comma 7 del Bando dispone che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Rilevato che la scheda aiuti di stato associata alla norma contributiva in argomento ha definito che la misura non si configura come aiuti di stato in quanto le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere prettamente locale e presentano un interesse limitato dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto il beneficiario fornisce beni o servizi in un'area geograficamente limitata del territorio nazionale e l'attività oggetto dell'aiuto non è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri e/o non si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri (cd. customer perspective), e è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri (cd. provider perspective), condizioni verificatesi in sede di istruttoria delle domande pervenute;

Ritenuto quindi di approvare gli allegati documenti, che recano rispettivamente la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo (Allegato A) e l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo (Allegato B);

Visti:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

- **1.** Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Bando citato in premessa, sono approvati nei testi allegati sub A e B al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A);
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (Allegato B).
- 2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Bando medesimo, la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento e, decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato mentre in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
- **3.** Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2024; durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal Bando stesso.
- **4.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.
- **5.** Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

dott.ssa Anna Del Bianco firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi